



UNIONE DEI COMUNI MONTANI

“ CASTELLO DI GERIONE ”

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n°43 del 16/12/2015

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità dell'Unione
- Art. 3 – Obiettivi programmatici
- Art. 4 – Criteri generali dell'attività
- Art. 5 – Sede, stemma e gonfalone
- Art. 6 – Durata
- Art. 7 – Adesione e recesso

TITOLO II COMPETENZE

- Art. 8 – Funzioni e servizi trasferibili
- Art. 9 – Procedimento per l'ulteriore trasferimento di competenze

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

- Art. 10 – Organi

Capo II Il consiglio

- Art. 11 – Composizione
- Art. 12 – Convocazione della prima seduta
- Art. 13 – Presidente del consiglio
- Art. 14 – Durata in carica
- Art. 15 – Funzionamento
- Art. 16 – Commissioni consiliari
- Art. 17 – Competenze
- Art. 18 – Decadenza dei consiglieri

Capo III Il presidente e la giunta

- Art. 19 – Nomina del presidente
- Art. 20 – Competenze del presidente
- Art. 21 – Vicepresidente
- Art. 22 – La giunta
- Art. 23 - Competenze della giunta
- Art. 24 – Decadenza e Revoca del Presidente e della Giunta

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 25 – Principi della partecipazione
- Art. 26 – Referendum
- Art. 27 – Iniziativa popolare
- Art. 28 – Diritto di informazione e di accesso agli atti
- Art. 29 - Conferenze aperte
- Art. 30 – Partecipazione procedimentale

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 – Principi generali
- Art. 32 – Ordinamento degli uffici
- Art. 33 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 34 – Segretario
- Art. 35 – Direzione dell'organizzazione
- Art. 36 – Direzione generale
- Art. 37 – Personale dell'Unione
- Art. 38 – Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 39 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi
- Art. 40 – Collaborazione fra enti
- Art. 41 – Collaborazioni esterne
- Art. 42 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 43 – Servizi pubblici locali

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 44 – Finanze dell'Unione e servizio finanziario
- Art. 45 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 46 – Gestione finanziaria
- Art. 47 – Revisione economico-finanziaria
- Art. 48 – Controllo economico di gestione
- Art. 49 – Servizio di tesoreria

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 – Entrata in vigore
- Art. 51 – Potere normativo e regolamentare
- Art. 52 – Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato **UNIONE DEI COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE"**, ne individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.
2. L'Unione è composta, attualmente, dai comuni di:
 - Casacalenda
 - Montorio Nei Frentani
 - Morrone del Sannio
 - Providenti
 - Ripabottoni.
3. L'Unione è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

Art. 2
Finalità dell'Unione

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà tra gli enti e tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e delle eventuali norme regionali in materia di associazioni e unioni fra comuni, del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.
3. L'unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato ed ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, le integrazioni ed il potenziamento delle strutture.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia, della regione, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione perseguendo le finalità di cui al precedente comma.

Art. 3
Obiettivi programmatici

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) favorire l'integrazione fra le diverse realtà territoriali fino ad arrivare ad un processo di vera e propria fusione dei singoli comuni;

- e) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione;
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4

Criteria generali dell'attività

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che formano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è ubicata in Casacalenda, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere dislocati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio che la delimita.
2. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 6

Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni facenti parte, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Le delibere prevedono:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, possibilmente coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti riferimento all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse, finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 7

Adesione e recesso

1. L'adesione di un nuovo Comune è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Essa acquista efficacia dopo la presa d'atto del Consiglio dell'Unione operando ipso iure una modifica del presente statuto.
2. L'adesione decorre dal successivo esercizio finanziario. (L'adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi ed ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.)
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.
4. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il comune che delibera di recedere dall'Unione perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e

regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico- tecnica, una quota pari al valore stimato.

5. In caso di recesso, la gestione dei rapporti giuridici e delle obbligazioni assunti dall'Unione e correlati alle funzioni delegate e relativi a servizi forniti a tempo determinato anche in nome e per conto del comune recedente , già formalizzati o formalizzandi in atti giuridici, continuano ad essere svolti, fino alla scadenza, a titolo di convenzione , ai sensi del .d. lgs. 267/2000 ,dall'Unione dandone atto nelle rispettive delibere.
6. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni pro-quota e secondo principi di equità.
7. Le controversie che insorgano in relazione alle disposizioni del presente articolo sono demandate ad una commissione composta dal presidente dell'Unione, dal sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato d'intesa tra il sindaco del comune interessato ed il presidente dell'Unione. La decisione della commissione è vincolante per le parti.
8. Il personale comunale trasferito all'Unione, in caso di scioglimento o recesso, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui dotazione organica era inserito.
9. Il personale assunto direttamente dall'Unione, in caso di scioglimento, viene trasferito prioritariamente nei Comuni che la costituiscono, oppure in altri Enti, qualora non sia possibile e comunque secondo un "piano di mobilità" stabilito, in via preventiva, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8

Funzioni e servizi trasferibili

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.
2. In via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei compiti, perfezionatasi con le modalità di cui all'art. 9, si attua nelle materie e negli ambiti elencati dalla legge n. 135/2012, legge di conversione del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, art. 19, comma 1, il quale ha ridefinito le 10 funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ossia:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
 - l) servizi in materia statistica.

3. Il conferimento di funzioni e servizi all'Unione di cui al comma 2 si perfeziona a maggioranza semplice, da parte dei consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, e nella quale si prevede:
 - a) Il contenuto della funzione o del servizio conferito,
 - b) I criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,
 - c) Gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
 - d) La durata, qualora non coincidente, con quella dell'Unione,
 - e) La modalità di revoca.
4. Al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, tramite specifici accordi, saranno individuate apposite forme e modalità di collaborazione, ivi incluse possibili convenzioni, per delegare in via prioritaria, l'esercizio di tali funzioni e compiti anche ad uno solo dei comuni partecipanti, qualora dotato di idonea dotazione organica.
5. Possono altresì essere affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni che la costituiscono ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
6. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.
7. All'Unione i comuni possono attribuire successivamente, ad integrazione del presente statuto, ulteriori competenze, relative all'esercizio di qualsiasi delle loro funzioni amministrative, rispetto a quelle elencate nel comma 2.
8. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salva diversa volontà manifestamente deliberata, l'individuazione di un settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni e i compiti amministrativi che direttamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.
9. L'Unione può, altresì, stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti o siano ad essi complementari.
10. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
11. I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti perché devono essere garantiti dal singolo comune, possono essere oggetto di gestione associata con l'Unione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9

Procedimento per l'ulteriore trasferimento di competenze

1. Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quelle indicate nel precedente articolo 8, è deliberato dai comuni e si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una qualsiasi forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento di una determinata funzione, l'Unione diviene titolare di tutte le competenze amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le eventuali tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamenti e prelievi.
3. Il procedimento di trasferimento cura di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità di rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività dai Comuni, è facoltà degli stessi di deliberare in ogni caso il

trasferimento delle funzioni, delegando all'Unione il compito di gestirle in nome, per conto e nell'interesse dei comuni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta, il Presidente e la conferenza consultiva dei Capigruppo.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono, quindi, soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni.

Capo II - Il Consiglio

Art. 11

Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione, è espressione dei comuni partecipanti, ed è composto, da: n. 3 (tre) consiglieri per ogni comune costituente o aderente di cui uno di minoranza. Il consiglio comunale elegge i suoi rappresentanti a scrutinio segreto mediante voto disgiunto cui partecipano separatamente i componenti della maggioranza compreso il sindaco e quelli di minoranza.
2. I comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci e da 2 consiglieri ciascuno, eletti dai singoli consigli comunali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. Il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio dell'Unione o dal soggetto che lo sostituisce legalmente.

Art. 12

Convocazione della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro quindici giorni dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione, dichiarato dal Sindaco medesimo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.

Art. 13

Presidente del Consiglio

1. Il consiglio dell'Unione può eleggere, nel proprio seno, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio resta in carica per tutta la durata del consiglio, salvo quanto stabilito dai commi successivi.
3. Il consiglio dell'Unione può procedere, a maggioranza qualificata su proposta del presidente dell'Unione, alla revoca del presidente del consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.
4. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate, per iscritto, al consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Nel caso di assenza, impedimento, dimissioni, perdita dello *status* di consigliere, il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto con le stesse modalità del presidente. In caso di impedimento di

entrambi le relative funzioni sono esercitate dal Presidente o dal Sindaco del comune sede dell'unione.

6. Nel caso di dimissioni o perdita dello *status* di consigliere dell'Unione, il presidente dell'Unione provvede alla convocazione del consiglio per la relativa sostituzione nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
7. Il Presidente rappresenta il Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere.
 - d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 29, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
8. Il presidente del consiglio è tenuto obbligatoriamente a convocare il consiglio quando lo richiede il presidente dell'Unione, nel rispetto dell'art. 29, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E' tenuto altresì ad attivarsi per la convocazione, con le stesse modalità, quando lo richiedano due quinti dei consiglieri assegnati.

Art. 14

Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio dell'Unione è pari a quella prevista dalla normativa vigente per la maggioranza dei consigli dei comuni che ne fanno parte.
2. Il consiglio esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 10.
4. Quando viene rinnovato il consiglio di uno o più comuni dell'Unione, la rispettiva rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte del consiglio comunale rinnovato.
5. Il consiglio dell'Unione decade quando si svolgono contemporaneamente le elezioni comunali in almeno due terzi dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 15

Funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi del presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente dell'Unione.
2. La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente dell'Unione, se eletto, o dal sindaco più anziano di età, entro dieci giorni dall'ultima nomina da parte dei consigli comunali interessati.
3. Nella prima seduta il consiglio provvede ad eleggere, tra i suoi membri, il presidente ed il vice presidente del consiglio.
4. I consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

5. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei consiglieri che vi conferiscono.
6. Il regolamento del Consiglio dell'unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.
7. Ai capigruppo consiliari viene data tempestiva notizia con le modalità di cui al relativo regolamento della pubblicazione all'albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, con il relativo elenco o con l'indicazione del sito informatico nel quale sono reperibili, e delle decisioni di annullamento da parte di organi amministrativi preposti al controllo.
8. Fino alla costituzione dei gruppi consiliari le comunicazioni di cui al comma precedente sono fatte a ciascun consigliere dell'Unione dei comuni.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva e commissioni di studio, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza, per queste ultime, è affidata a consiglieri di minoranza. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni consiliari composte da consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Fino alla costituzione dei Gruppi consiliari i componenti delle Commissioni saranno scelti in modo da garantire la rappresentanza di ogni Comune facente parte dell'Unione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni. Con il medesimo regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il consiglio dell'Unione ed i consigli comunali dei comuni aderenti.

Art. 17

Competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei consigli comunali.
2. Il presidente e l'ufficio di presidenza dell'Unione forniscono periodicamente al consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del consiglio.

Art. 18

Decadenza dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle sedute del consiglio. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata, provvede a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
2. In tal caso, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto appartiene, provvede, entro i successivi trenta giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico, tra maggioranza e minoranza, in seno ai propri membri, presso il consiglio dell'Unione.

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 19

Nomina del Presidente

1. Il Consiglio dell'Unione elegge con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri il Presidente, scegliendo uno tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione promotore di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Componenti il Consiglio dell'Unione. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta alla prima votazione, nelle successive verrà eletto Presidente il Sindaco che ottiene la maggioranza relativa.
2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni e dura in carica due anni. In assenza della istituzione del Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente provvederà alla convocazione del Consiglio per il rinnovo del Presidente entro venti giorni dalla scadenza del mandato presidenziale.
3. Il Presidente è rieleggibile al termine di ogni mandato.

Art. 20

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle unioni comunali;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del direttore generale;
 - f) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
 - g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.
3. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 21

Vice Presidente

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra gli assessori membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice presidente, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente della giunta più anziano di età.

Art. 22
La Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco – Presidente dell'Unione – e da un assessore per ogni comune, tra cui il Vicepresidente; gli assessori sono nominati dal Presidente.

Art. 23
Competenze della Giunta

1. La giunta, organo esecutivo dell'Unione compie tutti gli atti non riservati al Consiglio dell'Unione del quale elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il presidente può delegare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. Il presidente compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente statuto, del presidente del Consiglio, del direttore e dei funzionari ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali. Collabora con il presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La giunta non può assumere deliberazioni su tematiche che riguardano esclusivamente l'attività di un singolo comune contrarie al parere del sindaco del comune interessato alla deliberazione stessa.

Art. 24
Decadenza e Revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta.
2. Il Presidente cessa dalla carica, quando perde la qualità di Sindaco e in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti del Presidente. Deve contenere, inoltre, il nominativo del nuovo candidato Presidente. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente proposto.
4. Le dimissioni del presidente, comunicate al consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Per la sostituzione si provvede tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19.
6. Identica procedura viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25
Principi della partecipazione

1. Ai cittadini ed ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il regolamento disciplina in particolare i modi di effettuazione dei referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 26 *Referendum*

1. Il presidente indice il referendum quando lo richiede il 10% dell'elettorato attivo complessivamente iscritto nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiede la maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.
2. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla consultazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste da apposito regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) Il presente statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) I provvedimenti riguardanti contribuzioni e tariffe;
 - d) I provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) I provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) Attività meramente esecutive di norme statali o regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva di altri Enti.
4. Qualora il referendum sia indetto dal consiglio esso, sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Il consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione.
7. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
8. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 27

Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione, possono proporre, nelle forme previste dal regolamento, agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il consiglio delibera sul merito del progetto non oltre tre mesi dalla data del deposito della proposta.
4. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 28

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d) i criteri e la modalità di gestione degli appalti;
 - e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Art. 29

Conferenze aperte

1. Il presidente promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

Art. 30

Partecipazione procedimentale

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
3. Sull'indizione dell'istruttoria decide la giunta.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31
Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
2. Gli organi elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 32
Ordinamento degli uffici

1. L'elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti, ossia le "aree" in cui realizzare l'intervento pubblico, le funzioni e i servizi per rendere possibile un'amministrazione secondo logica aziendale.
2. L'Unione deve tendere a trasformarsi da soggetto burocratico a soggetto erogatore per la piena attuazione del principio di sussidiarietà.
3. Obiettivo primario è tradurre le esigenze del territorio di area vasta in programmi, progetti, servizi coinvolgenti altri soggetti istituzionali, pubblici ed il settore privato.
4. La razionalizzazione organizzativa deve pertanto attivarsi in un percorso che si sviluppa nelle seguenti fasi e relative attività:
 - a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;
 - b) progettazione dell'assetto organizzativo;
 - c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;
 - d) verifiche e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;
 - e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta.

Art. 33
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato con deliberazione della giunta.

2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
3. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la dipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale ai propri fini.

Art. 34
Segretario

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del TUEL, come integrato dal comma 105 della legge n. 156/2014, si avvale del Segretario di un comune facente parte della stessa Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti dell'Unione o dei Comuni che la costituiscono.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario, che può essere nominato anche Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di Area e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore esterno. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.
4. In mancanza del Segretario dell'Unione, ad un dipendente della stessa vengono affidate transitoriamente le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2 punto a) del presente articolo.
5. L'Unione può avere un vicesegretario, nominato dal Presidente dell'Unione, per la durata del suo mandato, tra i Segretari Comunali pro tempore o i funzionari apicali dei Comuni aderenti all'Unione.
6. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.

Art. 35
Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo in cui, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, venga data attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti e delegati in modo unitario e coerente.
2. L'assetto organizzativo individua, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, proprio degli organi politici, e funzione gestionale, propria degli organi burocratici, le linee guida dell'ordinamento degli uffici.

Art. 36
Direzione generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e procedere al suo reclutamento, se esterno, attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.

2. Il Direttore ha la responsabilità complessiva dell'attività gestionale dell'Unione, esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e sovrintende alle figure dirigenziali e direzionali dei servizi che allo stesso rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca, la durata dell'incarico, che può essere anche superiore a quella dell'incarico del Presidente ma comunque non superiore alla legislatura, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
4. Le attribuzioni di direttore generale possono essere conferite dal presidente, sentita la giunta, a professionalità esterna da assumersi a tempo determinato con contratto di diritto pubblico in seguito a procedura selettiva idoneamente pubblicizzata, ovvero senza necessità di concorso, con contratto di diritto privato, a termine. I requisiti soggettivi e i criteri per la valutazione dell'idoneità sono fissati nel regolamento.
5. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale può essere revocata anticipatamente dal presidente con proprio provvedimento motivato per gravi irregolarità, rilevante inefficienza, incapacità nello svolgimento dell'attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione fissati dagli organi politici, sempre che non siano riscontrabili cause ostative oggettive espressamente segnalate per iscritto.
6. I provvedimenti di nomina e di revoca sono comunicati al consiglio dell'Unione.
7. La determinazione del compenso corrisposto per le funzioni di direzione generale viene disposta dal presidente, sentita la giunta.
8. In sede di prima applicazione, in mancanza del regolamento citato, il presidente può attribuire le funzioni di direzione generale a professionalità esterne, con contratto a termine di diritto privato anche di durata inferiore al biennio, sentita la giunta.

Art. 37

Personale dell'Unione

1. L'Unione disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale così come indicato dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.
2. L'Unione può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dal singolo Comune aderente, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà al Comune.
3. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i Comuni a norma del T.U.E.L. n. 267/2000, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.
4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
5. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nel ruolo organico dei Comuni interessati.
6. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica dei nuovi comuni risultanti dalla fusione stessa.

Art. 38

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

Art. 39

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio a cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 40

Collaborazione fra enti

1. L'Unione ricerca prioritariamente, con le amministrazioni comunali che la costituiscono, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, l'ufficio di presidenza può proporre anche ad un singolo ente forme di accordi per specifici compiti, utilizzando i loro uffici e mezzi ovvero il loro personale, secondo modalità preventivamente concertate. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi anche dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio nonché, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari funzioni e compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di un apposito accordo per la gestione sovracomunale o convenzioni. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei comuni coinvolti.
4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di attuazione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni, anche in forma innovativa.

Art 41

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, con convenzioni a termine o con altre modalità lavorative flessibili, per progetti speciali, per attività di pianificazione generale o settoriale, dovute o comunque corrispondenti ai programmi e agli obiettivi dell'Unione.
2. La durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti dal regolamento.

Art 42

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del presidente e della giunta per l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.
2. L'ufficio può essere costituito da dipendenti propri o dei comuni dell'Unione, da collaboratori esterni anche a tempo determinato.
3. Qualora venga assunto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il CCNL comparto regioni - enti locali.

4. Nel caso di cui al comma 3, con provvedimento motivato, dell'ufficio di presidenza, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto può essere sostituito da un unico emolumento onnicomprensivo.

Art 43

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo II del presente statuto, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali nelle materie attribuite alla propria competenza nelle forme previste dalla legge, individuando quella più appropriata nel caso concreto, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto in ogni caso, delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che nella gestione dei servizi vengano fissate norme idonee ad assicurare, anche tramite eventuali carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.
3. Le regole di cui ai commi precedenti si applicano ai soggetti gestori, sulla base di rapporto \o convenzionale perfezionatosi con l'Unione.
4. L'Unione non può revocare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni che la partecipano senza il loro previo consenso.
5. La successione dei rapporti relativi ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. I trasferimenti finanziari, strumentali e personali da parte dei comuni sono effettuati secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.
4. Ai sensi dell'art.153, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti dal consiglio dell'Unione con uno o più dei comuni.

Art. 45

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico.
2. Il bilancio si uniforma ai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati in coerenza con gli obiettivi della programmazione socioeconomica degli enti e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 46
Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il responsabile del servizio finanziario, nell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
3. Per le spese vincolate l'apposizione del visto ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile del servizio finanziario segnalare al presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il consiglio e la giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
5. Nel rispetto della distinzione tra ruolo politico e ruolo gestionale, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.
6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelle che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.
7. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente titolo.

Art. 47
Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario.
2. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato.

3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti amministrativi e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. L'organo di revisione collabora con il consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'unione e delle sue istituzioni.
5. L'organo di revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio dell'Unione.

Art. 48

Controllo economico di gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 49

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da soggetti a ciò abilitati.
2. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti i comuni partecipanti all'Unione.
2. Per gli enti di nuova adesione lo statuto entra in vigore dopo la presa d'atto della delibera di adesione, che contestualmente lo approva, da parte del consiglio dell'Unione.
3. Il presente statuto è vincolante per l'Unione alla stipula del suo atto costitutivo.
4. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 7, con atti del consiglio comunale.

Art. 51

Potere normativo e regolamentare

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, il medesimo potere normativo riconosciuto dalla legge ai comuni.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma decorre dalla data di esecutività degli atti di conferimento.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le eventuali abrogazioni delle normative comunali e, ove esse siano parziali, individuano quelle rimaste in vigore.

4. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello statuto del comune sede dell'Unione, in quanto compatibili al presente statuto ed il presidente, sentito il segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative.

Art. 52
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio telematico di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
4. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.